

REGOLAMENTI

CAVALLO NORIKER



A.N.A.C.R.H.A.I.



INDICE

- **DISCIPLINARE DI LIBRO
GENEALOGICO**
- **NORME TECNICHE**
- **DICIPLINARE DELLE
MOSTRE**



**DISCIPLINARE
DI LIBRO
GENEALOGICO**

**DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO
DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER (NORICO)**

Art. 1

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs n. 52 dell'11/05/2018, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia (ANACRHAI) giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 05 Ottobre 1974, n.637, tiene il Libro Genealogico del cavallo di razza Noriker ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione di un "programma genetico" secondo le modalità previste dal presente disciplinare ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente. L'attività del Programma Genetico si estende su tutto il territorio italiano

Organizzazione del programma genetico

Art. 2

1. Il Programma genetico ha lo scopo di conservare e migliorare il Cavallo di razza Noriker, sia sul piano tecnico che economico. L'attività di selezione della razza Noriker è indirizzata alla produzione di soggetti adatti agli attacchi, al tiro nonché all'equitazione.

2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito "Autorità competente", in accordo con le norme e gli standard dell'Associazione allevatori di cavalli di Salisburgo (Landespfederzuchtverband Salzburg) che detiene ai sensi del Regolamento UE n. 2016/1012 il libro d'origine della razza.

Art. 3

1. Allo svolgimento dell'attività del programma genetico ANACRHAI, in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs n. 52 nell'art. 13 commi 3 e 6, provvede mediante:

- la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma genetico, e propone eventuali modifiche al presente disciplinare e alle Norme Tecniche.

2. Della CTC fanno parte:

- un funzionario tecnico dell'Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- tre funzionari rappresentanti delle Regioni (o Province Autonome) nelle quali la Razza Noriker ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali Funzionari viene fatta dai rispettivi assessorati regionali per l'agricoltura);
- tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di razza Noriker nominati dall'ANACRHAI facenti parte delle tre Regioni/Province Autonome più rappresentative;
- un esperto di zootecnia nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANACRHAI;
- il coordinatore degli esperti di razza;
- il Presidente ANACRHAI o suo delegato.

3. Il Direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un suo delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.

4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del Direttore dell'ANACRHAI.

5. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal membro più anziano per età.

6. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti o tecnici scientifici di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

7. Le riunioni della Commissione Tecnica Centrale possono essere svolte in presenza, in videoconferenza o in modalità mista e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere approvato in via telematica.

10. I membri della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I membri della CTC che sono assenti ingiustificati per due successive sedute della commissione, sono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

11. L'ANACRHAI è tenuta a garantire la continuità del lavoro della CTC attraverso la sollecita attivazione delle procedure per il suo rinnovo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata la nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, incluso il rappresentante dell'Autorità competente. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 5

1. L'Ufficio Centrale (UC) provvede a:

- espletare i compiti relativi al funzionamento del Programma genetico;
- coordinare e controllare, anche con ispezioni, degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
- elaborare e pubblicare i dati rilevati per il Programma Genetico.
- predisporre il certificato zootecnico per ogni soggetto iscritto;
- diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento del Programma genetico;
- tenere i contatti con l'Associazione che detiene il libro delle origini della razza o delegarne il compito;
- nominare e formare gli esperti di razza seguendo gli indirizzi della CTC.

2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle Norme Tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'ANACRHAI.

Art. 6

1. ANACRHAI provvede a:

- espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Programma genetico, secondo le disposizioni e le norme operative dell'Ufficio Centrale;

- a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe degli equidi. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC;
- trasmettere nei tempi e nei modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
- rilasciare i documenti ufficiali del Programma genetico;
- segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo art.10;
- segnalare tempestivamente qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
- svolgere attività che comportino la trasmissione dei dati del Programma genetico a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi.

2. L'ANACRHAI provvede direttamente alle attività previste dal Programma Genetico su tutto il territorio italiano, salvo quanto previsto da eventuali specifiche convenzioni.

Art. 7

1. La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Razza Haflinger dell'Alto Adige ha il compito di ricercare le genealogie mancanti dei soggetti partecipanti al programma provvedendo a comunicare tali dati all'Ufficio Centrale.

2. Alla Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Razza Haflinger dell'Alto Adige possono essere delegati dall'Ufficio Centrale:

- a) il compito di tenere i contatti con l'organizzazione che detiene il Libro d'origine del cavallo di questa razza;
- b) il coordinamento a livello nazionale della promozione della razza del Cavallo Noriker.

Art. 8

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati nominati dall'UC ed incaricati dall'ANACRHAI per i rilevamenti morfologici previsti dal programma genetico e per le valutazioni dei soggetti presentati nelle mostre e rassegne.

2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.

3. Gli esperti di razza devono avere frequentato con successo un corso per esperti di razza in Italia o presso la associazione che detiene il libro genealogico di origine della razza. Gli esperti sono proposti dall'UC e sono nominati da ANACRHAI.

4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengono indetti dall'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.

6. Gli esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità.

7. Pena la radiazione dal Corpo esperti, l'esperto non può operare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa recare danni alle attività svolte da ANACRHAI inerenti al programma genetico. Tale divieto è da estendersi anche all'uso di sistemi di comunicazioni via web.

8. L'esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'UC.

9. Un eventuale ricorso contro il giudizio degli esperti può essere fatto solo a titolo oneroso a carico dell'allevatore.

10. Se un esperto viene nominato come facente parte degli allevatori all'interno della CTC, non può esercitare, per il triennio in cui è in carica, l'attività di esperto.

Albo allevatori e proprietari

Art. 9

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria e richiede l'iscrizione all'Albo degli allevatori secondo le modalità previste dall'Ufficio Centrale. Possono aderire al Programma genetico, coloro che:

- a) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal Programma genetico;
- b) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine od all'organizzazione del Programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.

2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b) è pronunciato dall'UC.

3. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

4. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANACRHA I secondo le modalità descritte al successivo art. 21.

Articolazione del libro genealogico

Art. 10

1. Il programma genetico si attua sui soggetti iscritti nel Libro Genealogico, il quale si articola nella sola Sezione Principale.

Art. 11

1. La Sezione Principale è suddivisa in:

- Registro principale Femmine;
- Registro principale Maschi.

Entrambi i registri sono suddivisi in classi di merito in cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche fenotipiche e genetiche definite in base alle Norme Tecniche del programma genetico, come riportato di seguito.

2. Il Registro principale Femmine è suddiviso in:

- a) Classe Base, nella quale sono iscritti tutti i soggetti con madre e padre iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;

b) Classe in selezione, nella quale sono iscritti i soggetti provenienti dalla classe Base che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- avere 4 generazioni di ascendenti iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;
- avere padre e madre iscritti alla classe in selezione;
- essere stati sottoposti alla valutazione morfologica di cui al successivo art. 13 ed aver ottenuto il punteggio previsto per le femmine nell'art. 2 delle Norme Tecniche.

I soggetti della Classe in selezione sono ulteriormente suddivisi in sotto-classi, così come riportato nell'art.2 delle Norme Tecniche.

3. Il Registro principale Maschi è suddiviso in:

a) Classe Base, nella quale sono iscritti tutti i soggetti con madre e padre iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;

b) Classe in Selezione, nella quale sono iscritti i soggetti provenienti dalla classe Base che soddisfano tutti i seguenti requisiti

- avere 4 generazioni di ascendenti iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della razza Noriker ufficialmente riconosciuto;
- avere padre e madre iscritti alla categoria in selezione;
- essere stati sottoposti alla valutazione morfologica di cui al successivo art. 13 ed aver ottenuto il punteggio previsto per i maschi nell'art. 2 delle Norme Tecniche.

I soggetti della Classe in selezione sono ulteriormente suddivisi in sottoclassi così come riportato nell'art.2 delle Norme Tecniche.

4. I soggetti della Classe Base sono abilitati esclusivamente alla monta naturale, quelli della Classe in selezione possono essere abilitati anche all'inseminazione artificiale se in possesso di genealogia di prima ascendenza confermata da analisi del DNA.

Iscrizione di cavalli provenienti da altri paesi

Art. 12

1) I soggetti importati, per essere iscritti al Libro Genealogico, devono provenire da Libri Genealogici della razza Noriker ufficialmente riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1012/2016 e devono essere identificati in linea con la normativa europea relativa all'identificazione degli equini, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche.

2. I soggetti importati mantengono il rispettivo documento unico di identificazione, il transponder e il codice UELN (*Universal Equine Life Number*).

Valutazione morfologica

Art. 13

1. Le valutazioni morfologiche, finalizzate all'iscrizione degli animali riproduttori nelle classi di merito di cui all'art. 11, vengono effettuate, così come riportato nell'art. 2 delle Norme Tecniche, nell'ambito di raduni indetti ogni anno dall'UC. L'esperto è nominato dall'UC.

2. Nel corso dei raduni o delle visite l'esperto è tenuto a segnalare eventuali anomalie che potrebbero invalidare la valutazione del soggetto, e il proprietario può decidere o meno, a seguito della segnalazione, di proseguire nella valutazione.

Informazioni di Libro Genealogico

Art. 14

1. L'Ufficio Centrale provvede al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe equina.
2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe equina devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.

Identificazione dei soggetti iscritti

Art. 15

1. Per essere iscritti al libro genealogico, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi.
2. Ad ogni puledro nato, da iscrivere nella sezione principale, si assegna un nome secondo le seguenti modalità. Per le femmine si assegna un nome proprio anche doppio che inizia con la stessa lettera del nome della madre. Per i maschi, il nome è composto di un nome proprio che inizia con la prima lettera del nome del padre e dal nome della rispettiva linea di sangue (Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant, Elmar) inserendo il numero superiore di una unità a quella del padre. Ad esempio, padre Vulkan X, figlio Vulkan XI.
3. L'iscrizione alla sezione principale può essere confermata da un marchio sulla coscia sinistra. La successiva iscrizione alle sottoclassi di merito di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche può essere confermata dalla marchiatura sulla spalla sinistra. Il marchio è rappresentato da una stella alpina che circonda la lettera N. La marchiatura è facoltativa e può essere apposta solo con l'accordo dell'allevatore.

Art. 16

1. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.
2. In caso di assenza del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) i puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati non possono essere iscritti al Libro Genealogico.

Art. 17

1. La CTC può stabilire limiti e indicazioni di impiego riproduttivo dei soggetti riproduttori e del loro materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica della razza (Reg. 1012/2016, Art. 21 punto 3), come ad esempio l'utilizzo di riproduttori che presentino caratteri non identificativi della razza stessa o siano portatori di geni letali o sub letali.

Documenti ufficiali del Libro Genealogico

Art. 18

1. Sono documenti Ufficiali del Libro Genealogico:
 - a) scheda di identificazione;
 - b) scheda di valutazione morfologica;
 - c) certificato zootecnico.
2. I documenti di cui ai punti a), b) e c) sono predisposti dall'UC.

3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

4. I documenti e gli elenchi ufficiali del Programma genetico costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al medesimo Programma genetico.

5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe equina.

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico

Art. 19

1. Le mostre e le altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.

2. Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale e devono essere organizzate secondo l'apposito disciplinare ed essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'UC.

Diritti e Obblighi degli allevatori

Art. 20

1. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Programma genetico;
- a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
- a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
- a consentire all'Ufficio Centrale l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
- ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma genetico. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'Ufficio Centrale.
- a fornire dati anagrafici, codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma genetico.

2. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i seguenti diritti:

- ammissione all'Albo allevatori e proprietari e partecipazione al Programma genetico;
- registrazione e iscrizione dei propri equidi nelle sezioni di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- rilascio del certificato zootecnico per gli equini iscritti, come previsto dall'art. 18 del Disciplinare;
- accesso ai servizi forniti dall'ANACRHA1 in relazione al programma genetico.

Art. 21

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
- ammonimento;

- sospensione temporanea dal programma genetico;
- esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
- denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'Ufficio Centrale. L'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANACRHAI con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ANACRHAI che rimangono in carica 3 anni. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Finanziamento del Programma genetico

Art. 22

1. Al finanziamento delle attività del Programma genetico si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

Art. 23

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACRHAI hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguibile a norma di legge.

Art. 24

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANACRHAI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 25

1. Le Norme Tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Programma genetico e fissano le modalità di valutazione degli stessi, vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

2. Le eventuali modifiche delle Norme Tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANACRHAI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.



NORME TECNICHE

NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER (NORICO)

Art. 1 - CARATTERI DI RAZZA

Selezione

Il Libro Genealogico del cavallo di Razza Noriker è un Libro chiuso. La selezione avviene in purezza.

Conformazione

Il Noriker è un cavallo brachimorfo con baricentro basso, mediamente pesante, di grandi dimensioni con appiombi asciutti e corretti. Il Noriker è indicato per il tiro di carrozze e il tiro pesante; può essere usato anche da sella.

Genealogicamente si riconoscono 5 linee maschili: Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant e Elmar.

Mantelli

Sono abituali i seguenti mantelli nelle loro variazioni:

morello, baio, sauro, roano baio, roano rosso, roano blu, tiger, testa di moro, tobiano.

Misure biometriche

Le misure biometriche ideali per le femmine sono:

- altezza al garrese da 156 a 164 cm
- circonferenza dello stinco di 22-25 cm.

Femmine: misure di riferimento 36 mesi

	Min.(cm)	Max (cm)
Altezza al garrese	154	168
Circonferenza dello Stinco	22	25

Le misure biometriche ideali per i maschi sono:

- altezza al garrese da 159 a 164 cm
- circonferenza dello stinco di 23-26 cm.

Maschi: misure di riferimento a 30 mesi

	Min.(cm)	Max (cm)
Altezza al garrese	157	168
Circonferenza dello Stinco	23	26

Qualora un soggetto non rientri nelle misure minime e massime indicate sopra non potrà ricevere nella voce tipicità un valore superiore a 5 (cinque)

Morfologia

- Tipicità: in armonia con lo standard di razza
- Testa: testa asciutta, tipica, espressiva, distinta con sguardo attento.
- Collo: collo muscoloso di media lunghezza, con un buon attacco spalla-collo, senza un eccessivo sviluppo della muscolatura sul lato inferiore.

- Treno anteriore: spalla muscolosa con una giusta inclinazione e torace largo e profondo, garrese evidente.
- Tronco: tronco sufficientemente lungo e profondo con una linea dorso-lombare sostenuta ed elastica, un buon raccordo fra treno anteriore, tronco e treno posteriore con un buon sviluppo del costato.
- Treno posteriore: groppa sufficientemente lunga, larga, doppia e molto muscolosa.
- Arti: di fondamentale importanza sono arti robusti, corretti, asciutti con articolazioni ben sviluppate e zoccoli resistenti.
- Andature: nelle andature è richiesto un passo regolare e cadenzato ed un trotto energico, elastico, regolare con falcata ampia e corretta.

Ulteriori caratteristiche

Longevità, fertilità, buon carattere, temperamento mite, varie attitudini, buona attitudine al tiro e attitudine alla sella.

Art. 2 - VALUTAZIONE MORFOLOGICA

La valutazione morfologica del cavallo di razza Noriker viene effettuata a partire dall'età di 30 mesi compiuti, sia per i maschi che per le femmine, da un esperto nominato dall'UC; si basa su undici criteri parziali di valutazione sotto riportati ed è espressa tramite un punteggio complessivo. Il giudizio dell'esperto è insindacabile.

Criteri parziali di valutazione:

1. *Tipicità (T)*
2. *Testa (TS)*
3. *Collo (C)*
4. *Treno anteriore (TA)*
5. *Tronco (TR)*
6. *Treno posteriore (TP)*
7. *Arti anteriori e zoccoli (AA)*
8. *Arti posteriori e zoccoli (AP)*
9. *Correttezza delle andature (CA)*
10. *Passo (P)*
11. *Meccanica del trotto (MT)*

Per ogni criterio parziale l'esperto esprime un punteggio che può variare da 0 a 10 secondo la tabella sotto riportata. Sono ammessi anche i mezzi punti.

Schema di valutazione/punteggi parziali:

10	Ottimo
9	Molto buono
8	Buono
7	Abbastanza buono
6	Discreto
5	Sufficiente
4	Mediocre
3	Abbastanza manchevole
2	Manchevole
1	Molto manchevole
0	Fuori standard

Il punteggio complessivo della valutazione morfologica corrisponde alla media aritmetica dei punti espressi per ciascun criterio parziale, arrotondata a due cifre dopo la virgola.

I soggetti con punteggio minimo di 5 per ciascun criterio parziale e una media corrispondente alle classi di merito sotto riportate, accedono alla Classe in selezione del Registro principale, se in possesso degli ulteriori requisiti necessari.

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto i soggetti vengono ulteriormente suddivisi nelle seguenti sottoclassi di merito:

Sottoclasse di merito	Media del punteggio
1A	8,50 – 10,00
1B	8,00 – 8,49
2A	7,50 – 7,99
2B	7,00 – 7,49
3A	6,50 – 6,99
3B	5,00 -- 6,49

Allo stallone che rispetta, contemporaneamente, tutti e tre i seguenti requisiti:

- I) essere figlio di una fattrice che ha ricevuto un punteggio pari o superiore a 7,50;
 - II) essere figlio di uno stallone che ha ricevuto un punteggio pari o superiore a 7,50;
 - III) ottenere un punteggio pari o superiore a 7,64;
- viene assegnata, accanto alla qualifica finale, anche la dicitura “ELITE”.

Art. 3 - Iscrizione soggetti importati

I soggetti provenienti da Libri Esteri ufficialmente riconosciuti vengono inseriti nelle rispettive classi del Libro Genealogico del cavallo Noriker secondo quanto indicato nel punto precedente e mantengono, se presente, anche la sottoclasse di merito originaria

Art. 4 - Anomalie compromettenti l'accesso alla Classe Elite

L'individuazione di anomalie compromettenti l'iscrizione nella Classe in Selezione del rispettivo Registro avviene al momento della valutazione morfologica. Le seguenti anomalie sono rilevate dall'esperto di razza che eventualmente può richiedere una verifica da parte di un veterinario:

- compromissione degli organi genitali.
- fenomeni che denotano malattie ereditarie come l'eczema estivo, il mal della luna, l'ernia ombelicale o la mancata saldatura della linea alba, le anomalie della mandibola e della mascella, la lussazione congenita del ginocchio, e le anomalie dello zoccolo congenite,

Art. 5 - Verifica di Ascendenza

Prima dell'iscrizione al Libro Genealogico, qualora esistano dubbi sull'ascendenza dichiarata, si deve procedere ad una verifica di parentela tramite analisi del DNA. Questo caso si presenta generalmente quando:

- a) le dichiarazioni sul certificato di monta o certificato di fecondazione artificiale non sono complete o plausibili (confronto DNA del puledro con quello di entrambi i genitori);
- b) la fattrice si ritiene possa essere stata coperta da più di uno stallone (confronto DNA del puledro con quello del padre);
- c) la durata di gestazione si discosta per più di 30 giorni dai 335 giorni di gestazione normali (confronto DNA del puledro con quello del padre);

- d) il puledro non è stato identificato e registrato sotto la madre (confronto DNA del puledro con quello di entrambi i genitori);
- e) il puledro è nato da una fecondazione artificiale (confronto DNA del puledro con quello del padre).

I costi da sostenere sono a carico del proprietario del cavallo.

Art. 6 - Libro di origine della razza

L'Ente selezionatore che detiene il Libro Genealogico di origine della razza Noriker è gestito da:
LANDESPFERDEZUCHTVERBAND SALZBURG
reg.Gen.m.b.H., 5751 Maishofen, Mayerhoferstraße 12, Austria

Art.7 Ricorsi

Il giudizio dell'Esperto Nazionale di Razza nominato dall'ANACRHAI è insindacabile.
È possibile presentare ricorsi sull'esclusione dal registro in selezione solo ed esclusivamente per le anomalie ereditarie.
La CTC nominerà in tal caso una Commissione che si pronuncerà con giudizio insindacabile.



DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI

DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER (NORICO)

Art. 1

L'Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico organizza direttamente o tramite altro ente da esso delegato le manifestazioni ufficiali del libro genealogico. Se non direttamente organizzate dall'UC, le manifestazioni ufficiali del libro medesimo si svolgeranno in ogni caso sotto la sua vigilanza e responsabilità. Pertanto, in ogni caso l'UC nominerà una persona espressamente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente Disciplinare.

Art. 2

Sono ammessi a partecipare alle manifestazioni ufficiali i cavalli di razza Noriker iscritti nella classe in selezione.

Art. 3

Nelle manifestazioni ufficiali devono essere previste le seguenti sezioni e categorie:

<i>Sezione I - Maschi</i>	<i>Sezione II - Femmine</i>
Cat.1 - fino a 30 mesi	Cat.1 - fino a 18 mesi
Cat. 2 da 3 a 5 anni	Cat.2 - fino a 36 mesi
Cat.3 - oltre i 5 anni	Cat.3 - da 3 a 5 anni
	Cat.4 - da 6 a 10 anni
	Cat.5 - oltre i 10 anni

Sono ammesse categorie composte da un numero minimo di 4 cavalli.

Nel caso in cui alla manifestazione sia presente un numero di soggetti inferiore a 4 in una delle due categorie 4 e/o 5 della Sezione II, è possibile accorparle in un'unica categoria denominata "Cat. 4-5 Fattrici oltre i 6 anni".

Art. 4

L'UC può prevedere l'organizzazione di particolari sezioni quali:

CATEGORIE SPECIALI

a) **CAMPIONATO STALLONI:** riservato ai maschi iscritti al Registro Stalloni in selezione e partecipanti nelle categorie 1 e 2. Allo stallone primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo di Campione della Razza Noriker per l'anno in corso.

b) **BEST IN SHOW:** in ogni manifestazione Ufficiale viene proclamato il soggetto migliore della mostra definito BEST IN SHOW che dovrà essere scelto tra i primi classificati di ogni categoria.

c) **GRUPPI OMOTIPICI (maschili e femminili):** costituiti da almeno 3 soggetti maschi e femmine, figli dello stesso Stallone. L'Ufficio Centrale ha facoltà di ammettere alla costituzione dei Gruppi Omotipici solo soggetti dello stesso sesso. Nel caso che alla formazione del Gruppo abbiano contribuito più proprietari, il trofeo sarà assegnato al proprietario che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso. In caso di parità di numero tra due o più proprietari il Trofeo è assegnato al proprietario con iscrizione da più anni al Libro Genealogico. Al proprietario dello stallone padre del Gruppo primo classificato viene inoltre assegnato un apposito trofeo.

Art. 5

I cavalli partecipanti alle manifestazioni ufficiali devono essere accompagnati da un documento di identificazione in regola dove figurino i trattamenti profilattici e le prove sanitarie previste dai regolamenti sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall'ente organizzatore.

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all'Ufficio Centrale.

L'eventuale quota di iscrizione sarà stabilita dall'Ente Organizzatore

Con la presentazione della domanda di iscrizione il proprietario accetta senza riserve il Regolamento della Mostra, tutte le disposizioni e norme vigenti.

I cavalli iscritti alla Mostra dovranno trovarsi presso il luogo dell'evento entro l'orario prestabilito e permanervi fino a quando stabilito dall'Ente organizzatore.

Art. 6

La valutazione dei cavalli è di tipo morfologico ed è affidata ad un unico esperto per ciascuna categoria, designato dall'UC del Libro Genealogico e scelto tra i membri del corpo degli esperti.

Non possono giudicare esperti proprietari di soggetti partecipanti alla manifestazione.

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati in recinti preclusi a qualsiasi persona che non sia giudice effettivo, salvo il personale di custodia. Per ciascun soggetto deve essere redatta apposita scheda di valutazione.

Il giudizio deve essere motivato pubblicamente ed è inappellabile.

Art. 7

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle mostre ufficiali organizzate con il presente Disciplinare devono essere trascritti nelle schede del Libro Genealogico nazionale e riportate sui certificati zootecnici.

Art. 8

L'ente organizzatore si riserva di emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico-organizzativo che riterrà opportune. Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.

Art.9

Tutti i cavalli partecipanti alla Mostra dovranno essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai Regolamenti Sanitari vigenti e a quelli supplementari, eventualmente, richiesti dagli Organizzatori.

Art.10

Il proprietario provvederà ad applicare su ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo distribuito dall'Ufficio Centrale o dagli organizzatori.

Art.11

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori, il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.

I soggetti dovranno essere correttamente addestrati alla capezza anche per motivi di sicurezza. Il Giudice ha la facoltà di escludere dal concorso soggetti che evidenzino comportamenti pericolosi durante le presentazioni.

È fatto obbligo per motivi di sicurezza, salvo deroghe specifiche stabilite dall'Organizzatore, che i soggetti vengano presentati senza ferri posteriori.

In osservanza alle normative vigenti sul benessere animale, è fatto divieto d'uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale temperamento dei cavalli.

È vietato l'uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni.

È vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare l'espressività del cavallo.

È vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi ed è vietata la rasatura dei peli all'interno del padiglione auricolare. Per tali peli è ammessa solo la spuntatura a forbice.

Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, è vietato l'uso di sostanze decoloranti sui crini col fine di schiarirne la naturale colorazione.

È vietato presentare soggetti con segni evidenti di tosatura.

È vietato l'uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli.

Il Giudice ha facoltà di escludere dal concorso soggetti che non rispettino tali disposizioni.

L'Ufficio Centrale può prevedere, direttamente o tramite l'organizzatore, tutti i controlli anche di laboratorio per la verifica del rispetto delle norme sopra citate.



A.N.A.C.R.H.A.I.

VIALE J.F. KENNEDY, 182 - 50038 SCARPERIA (FI)

TEL. 0554627295 FAX: 055-4628717

E-mail: anacra@haflinger.it - sito web: www.haflinger.it

C A V A L L O N O R I K E R